

## **TI\_GERICHTE 52.1997.180 vom 26. November 1997**

TI Tribunale d'appello, 1997-11-26, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_52.1997.180](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.1997.180)

FR: TI\_GERICHTE 52.1997.180 du 26 novembre 1997

IT: TI\_GERICHTE 52.1997.180 del 26 novembre 1997

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Erwägungen**

#### **E. 6**

CEDU, norme che assicurano all'interessato il diritto di esprimersi su tutti i punti essenziali di un procedimento prima che sia emanata una decisione e che gli garantiscono anche il diritto di partecipare all'assunzione delle prove, di conoscere i risultati delle stesse, di determinarsi a riguardo e di avanzare offerte di prova (DTF 120 Ib 379, 118 Ia 17; STF 7 giugno 1996 in re M.). La procedura amministrativa cantonale è retta dal principio inquisitorio (cfr. art. 18 cpv. 1 PAmm). In virtù di questo principio l'autorità amministrativa deve accertare d'ufficio gli elementi suscettibili di determinare la decisione ed assumere di sua iniziativa le prove necessarie confrontando accuratamente i contrapposti interessi (DTF 104 Ia 212), senza essere peraltro vincolata dalle domande delle parti (art. 18 cpv. 1 PAmm). In quest'ambito, all'autorità spetta la facoltà di procedere al cosiddetto apprezzamento anticipato delle prove, rinunciando a quelle offerte dalle parti la cui assunzione non condurrebbe verosimilmente ad alcun nuovo chiarimento rilevante per il giudizio (DTF 109 II 398, 106 Ia 162, 104 V 210; Rep. 1980 p. 7; Borghi, GAT, N. 364). In base alla valutazione anticipata delle prove esibite l'autorità amministrativa può quindi rifiutarsi di assumere quelle considerate ininfluenti, ma deve darne ragione nel proprio giudizio (RDAT II-1994 N. 50, 1990 N. 43). In esito all'apprezzamento anticipato delle prove offerte il Governo cantonale ha ritenuto che le chieste audizioni testimoniali non fossero indispensabili ai fini del giudizio, "risultando la fattispecie in esame già sufficientemente chiara alla luce delle emergenze di causa". Benché scarna, siffatta motivazione basta a giustificare la mancata audizione dei testi notificati, atteso che i numerosi documenti acquisiti all'incarto, segnatamente le lettere della signora \_\_\_\_\_ e gli allegati prodotti dalle parti nella causa di separazione promossa innanzi al Pretore di Lugano, consentono effettivamente di farsi un'idea più che precisa circa la situazione esistente prima e durante il matrimonio. D'altra parte a nulla sarebbe giovato farsi confermare dai testi che \_\_\_\_\_ si recava regolarmente presso l'Ufficio del lavoro, poiché tali visite - ancorché realmente effettuate - non avrebbero comunque dimostrato che egli approfittava di quelle occasioni per frequentare anche il domicilio coniugale. Né sarebbero tornate utili deposizioni circa la sua vantata intenzione di sposarsi per creare un nucleo familiare duraturo e stabile; simili testimonianze non avrebbero potuto influire sul giudizio, siccome indirette e rese da persone che non hanno avuto modo di seguire la coppia nell'iter di avvicinamento al matrimonio. Questo Tribunale rinuncia a sentire i testi indicati per le stesse ragioni. 3. Giusta l'art. 7 cpv. 1 prima fase LDDS, il coniuge straniero di un cittadino svizzero ha diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora. Questo diritto

- soggiunge il cpv. 2 della medesima norma - non sussiste se il matrimonio è stato contratto per eludere le prescrizioni in materia di dimora e domicilio degli stranieri, segnatamente quelle sulla limitazione dell'effettivo degli stranieri. Come ricorda il Tribunale federale nelle sue più recenti sentenze (DTF 122 II 294, 121 II 3 e 101, 119 Ib 419), il cpv. 2 dell'art. 7 LDDS si ispira al vecchio art. 120 cifra 4 CC, disposto relativo ai cosiddetti spozalizi di cittadinanza che prevedeva la nullità assoluta dei matrimoni contratti da donne che non intendevano dar vita ad un'effettiva unione coniugale, ma eludere le disposizioni in materia di naturalizzazione. Le modifiche della LCit entrate in vigore il 1° gennaio 1992 hanno portato all'abrogazione del disposto (art. 3 LCit) che sanciva l'acquisto automatico della nazionalità da parte della donna straniera che sposava un cittadino svizzero, così come all'abrogazione dell'art. 120 cifra 4 CC, che trovava la sua ragione d'essere proprio nel vecchio art. 3 LCit. In forza della stessa novella legislativa è stato modificato anche l'art. 7 LDDS, che nella versione odierna concede al coniuge straniero di un cittadino svizzero il diritto al rilascio di un permesso di dimora, e questo non solo alla moglie straniera di uno Svizzero, bensì, ugualmente, al marito straniero di una cittadina svizzera. La giurisprudenza resa in applicazione del vecchio art. 120 cifra 4 CC ha stabilito che per giudicare se un matrimonio era stato contratto al fine di eludere le disposizioni in materia di naturalizzazione l'autorità poteva fondarsi su degli indizi, giacché la prova diretta di un siffatto intendimento non era facile da apportare (DTF 98 II 7). Analogamente, sempre secondo il Tribunale federale, il quesito a sapere se un matrimonio è stato celebrato per eludere le prescrizioni in materia di dimora e domicilio degli stranieri può essere risolto sulla base di seri indizi. E' considerato tale il fatto che nei confronti dello straniero sia stato pronunciato l'allontanamento dalla Svizzera in conseguenza del mancato rinnovo del suo permesso di dimora o della reiezione di una sua domanda di asilo. Le circostanze in cui si sono conosciuti i coniugi, la breve durata della relazione prematrimoniale, nonché l'assenza o quasi di una reale comunione domestica, possono configurare ulteriori indizi atti a ritenere che gli interessati non abbiano avuto la volontà di costituire un'autentica unione coniugale. Nondimeno, tale volontà non può essere dedotta dal solo fatto che i coniugi abbiano convissuto durante un determinato periodo e intrattenuto relazioni intime, poiché un tale comportamento può essere stato adottato all'unico scopo di trarre in inganno le autorità (cfr. DTF 122 II 295, così come i rinvii dottrinali e giurisprudenziali ivi citati). Nell'evenienza concreta, \_\_\_\_\_ è entrato in Svizzera nel 1989 presentando una domanda di asilo che è stata respinta sia dall'Ufficio federale dei rifugiati, sia dalla Commissione svizzera di ricorso in materia di asilo (decisione, quest'ultima, del 17 agosto 1993). All'epoca si trovava a \_\_\_\_\_, città in cui gli è stato notificato l'ordine di lasciare il Paese entro il 31 ottobre 1993 a seguito dell'esito negativo della procedura ricorsuale di cui si è appena detto. Lo straniero ha intrapreso diversi passi per sottrarsi alla partenza. Il 27.10.1993 si è sottoposto alla visita di un medico che non lo vedeva più dal 1991, facendosi prescrivere una lunga cura di fisioterapia (cfr. certificato 4.11.1993 Dr. \_\_\_\_\_, Universitätspital di \_\_\_\_\_), indi - tramite tale signora \_\_\_\_\_ - ha chiesto a due riprese all'Ufficio federale dei rifugiati di potersi trattenere in Svizzera per ragioni di salute (cfr. le risposte negative 9.11.1993 e 19.11.1993 del citato Ufficio). Per finire ha rivolto analoga domanda alla Polizia degli stranieri del Canton Zurigo alludendo improvvisamente ad un eventuale matrimonio con una cittadina svizzera (cfr. lettera di rifiuto 23.2.1994 della predetta autorità). L'ipotesi dello spozalizio - unica via ancora praticabile per restare in Svizzera - è stata dunque manifestata quando il termine di partenza fissato per il 31 ottobre 1993 era già da tempo ampiamente scaduto e altre istanze pretestuose per evitare il rimpatrio non

avevano dato i frutti sperati. Trattasi del primo indizio oggettivo di matrimonio fittizio ex art. 7 cpv. 2 LDDS. Non è dato di sapere con esattezza quando la coppia abbia iniziato a frequentarsi. Durante la procedura di separazione i coniugi hanno sostenuto di essersi conosciuti nel 1991. Nel curriculum vitae allegato alla domanda 4.10.1994 tesa al rilascio del permesso di dimora \_\_\_\_\_ ha affermato tuttavia di aver incontrato la futura moglie nel 1992. Ad ogni buon conto, la relazione prematrimoniale è stata alquanto frammentaria, perlomeno sino al 1994. Lo hanno ammesso gli sposi stessi (cfr. comparse scritte della causa di stato) e d'altronde gli atti comprovano come all'epoca i contatti fossero vissuti a distanza (lui a \_\_\_\_\_, lei a \_\_\_\_\_), in forma perlopiù epistolare e in una lingua, quella tedesca, che entrambi non padroneggiavano. Nel febbraio 1994 è nato repentinamente il proposito di convolare a nozze: la promessa nuziale è stata presentata a \_\_\_\_\_ il 24 febbraio 1994, proprio all'indomani della presa di posizione con la quale la Polizia degli stranieri di Zurigo ha rifiutato con fermezza a \_\_\_\_\_ qualsiasi proroga del termine di partenza rinnovandogli l'invito a lasciare immediatamente la Confederazione. A dispetto di quanto asserisce il ricorrente, non vi è prova alcuna di promesse depositate precedentemente in quel di \_\_\_\_\_. I fidanzati si sono sposati a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ (13 giorni dopo il rientro in Svizzera, via Milano, dello straniero) e sono andati ad abitare nell'appartamento di \_\_\_\_\_ della signora \_\_\_\_\_. La convivenza è durata assai poco; a fine ottobre 1994 - subito dopo aver ottenuto il permesso di dimora grazie al matrimonio con la cittadina svizzera (il documento è stato rilasciato il 26.10.1994 dalla Sezione degli stranieri di Bellinzona) - \_\_\_\_\_ ha abbandonato la moglie per recarsi in Svizzera interna, a suo dire per cercarvi lavoro (cfr. inc. OA.95.01405 della Pretura di Lugano sezione 6, in particolare il verbale d'udienza 1° dicembre 1995). Rientrerà a \_\_\_\_\_ due volte: a Natale del 1994 e all'inizio di aprile del 1995, in entrambe le occasioni per un paio di giorni. Per quanto si sia sforzato di dimostrare l'amore profondo che nutriva nei confronti della compagna e la comune volontà di creare un'effettiva unione matrimoniale, il ricorrente non è riuscito nel suo intento; le lettere prodotte testimoniano solo dell'affetto unilaterale e mal ripagato della signora \_\_\_\_\_. Nulla più. Circa le turbe psichiche di cui quest'ultima sarebbe da sempre affetta, basta dare un'occhiata alla sua amplissima corrispondenza (acquisita in più copie all'incarto) per capire come quelle missive siano state vergate da una persona delusa, ferita, fors'anche animata da una certa dose di risentimento, ma certamente non squilibrata né inaffidabile. Nell'insinuazione fatta dall'insorgente questo Tribunale ravvisa unicamente un inqualificabile quanto inutile tentativo di screditare la coniuge e le puntuali indicazioni da essa fornite. In simili circostanze, nulla permette di concludere che il matrimonio sia stato contratto in vista della creazione di un'autentica unione coniugale. Anzi, il complesso degli indizi sin qui illustrati porta a ritenere che l'interessato abbia dapprima circuito e poi sposato la sua futura moglie per eludere l'obbligo di lasciare la Svizzera che pendeva sul suo capo e questo nell'ambito di un piano astutamente preordinato al solo fine di conseguire la licenza di soggiorno. Accertata la sussistenza di un matrimonio fittizio, il diniego del rinnovo del permesso di dimora confermato dal Consiglio di Stato in base all'art. 7 cpv. 2 LDDS merita la più ampia tutela. Tanto più che nella domanda inoltrata a suo tempo dallo straniero sono manifestamente ravvisabili gli estremi dell'abuso di diritto. 4. Il Tribunale federale ha avuto modo a più riprese di delucidare il concetto di abuso di diritto in tema di domande volte alla proroga del permesso di dimora (cfr., per tutte, DTF 121 II 103 e rinvi). Sono dati segnatamente gli estremi dell'abuso di diritto allorquando lo straniero si richiama ad un matrimonio che sussiste solo formalmente, al solo scopo di ottenere il rilascio o il rinnovo

di un permesso di dimora (STF inedita 11 febbraio 1997 in re B.). Il 7 settembre 1995, esperito invano il tentativo di conciliazione previsto dalla legge, la signora \_\_\_\_\_ ha convenuto in giudizio il marito al fine di ottenere la separazione. In realtà, avrebbe voluto il divorzio, ma vuoi perché mal informata sulle differenze che intercorrono tra divorzio e separazione, vuoi perché messa sotto pressione dal marito (tramite il di lui legale), per finire ha aperto l'azione di separazione accolta dal Pretore con sentenza 6 dicembre 1995. La documentazione agli atti non lascia planare dubbi di sorta circa le concrete intenzioni della moglie e le pressioni che essa ha subito per "accomodare" la controversia di stato in modo che il marito non subisse conseguenze a livello di polizia degli stranieri (cfr. le lettere 27.11.1995 \_\_\_\_\_ /Pretore di Lugano e 11.6.1996 \_\_\_\_\_ /avv. \_\_\_\_\_ di cui all'inc. OA.95.01405 della Pretura di Lugano sezione 6, nonché l'illuminante corrispondenza 2.8.1995 e 8.8.1995 tra l'avv. \_\_\_\_\_ e l'avv. \_\_\_\_\_). Il vincolo matrimoniale tra i coniugi \_\_\_\_\_ sussiste tuttora ma solo formalmente, giacché il marito si è adoperato con ogni mezzo affinché non venisse sciolto pregiudicando la sua permanenza in Svizzera. In tali evenienze, la pretesa dello straniero di vedersi rinnovato il permesso di dimora in base all'art. 7 cpv. 1 LDDS si configura alla stregua di un vero e proprio abuso di diritto che non può essere evidentemente protetto. Anche su questo punto la pronunzia governativa resiste con certezza alle critiche dell'insorgente. 5. Sulla scorta di quanto precede e ritenuto altresì che in difetto di una relazione stabile ed effettivamente vissuta con il proprio coniuge \_\_\_\_\_ non può beneficiare neppure della garanzie sancite dall'art. 8 CEDU (DTF 122 II 5), il ricorso va respinto con la conseguente conferma della decisione impugnata. La tassa di giustizia segue la soccombenza (art. 28 PAmm). Per questi motivi, visti gli art. 6, 8 CEDU; 4 Cost.; 98a OG; 7, 9 LDDS; 18 e 28 PAmm, dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. § Di conseguenza \_\_\_\_\_, cittadino libanese, è tenuto a lasciare il territorio del Cantone Ticino entro il 31 gennaio 1998 notificandone la partenza al competente Ufficio regionale degli stranieri. 2. La tassa di giudizio di fr. 1'000.- è posta a carico del ricorrente. 3. Contro la presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione. 4. Intimazione a: \_\_\_\_\_ Per il Tribunale cantonale amministrativo II  
presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.